

Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/02/2026

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

Art. 5 bis

(Pubblicazione e rilevazione dei prezzi)(1)

1. Ai sensi del decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy del 31 marzo 2023 il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati. Tali prezzi sono consultabili nell'APP cittadino e sul portale ID digitale.

2. La struttura regionale competente procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale e relativi ai rifornimenti con contributo regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni mediante il sito istituzionale regionale.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 1/2026